GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. ATTIVITA' NORMATIVA

Regione Marche – Giunta Regionale
AOO: Registro Unico della Giunta Regionale

ID: 8662057 | 15/06/2015 | ANC

Al Dirigente
P.F. Commercio e
Tutela dei consumatori

SEDE

Risposta alla Vs.
ID_8511450_CTC del 07/05/2015

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per l'apertura di medie strutture di vendita collocate in zona A in un edificio già esistente e a destinazione commerciale. LR 27/2009. Regolamento regionale 1/2015.

Il Dirigente della PF Commercio e Tutela dei consumatori, su richiesta di un Comune, chiede di sapere quali sono le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di una media struttura di vendita in zona A, sita in un edificio già esistente e a destinazione commerciale da molti anni, dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27).

A riguardo si osserva quanto segue.

Il quesito non specifica se la richiesta di autorizzazione è stata depositata in Comune prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento. Tale discrimine è fondamentale per individuare la disciplina applicabile, secondo il noto brocardo *tempus regit actum*. Pertanto si avrà una diversa risposta a seconda della situazione in cui versa il privato.

Nel caso in cui la domanda di autorizzazione sia stata depositata prima dell'entrata in vigore del regolamento, si applica l'art. 37, comma 3, dello stesso, ai sensi del quale "le domande di autorizzazione per medie strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione". Viceversa, nel caso in cui la domanda sia stata depositata dopo l'entrata in vigore del regolamento, si applicano le norme dello stesso (artt. 22, 23 e 24) in quanto l'art. 24, comma 1, non distingue a seconda che l'apertura avvenga o meno in un fabbricato dove già insisteva una media struttura. Si tratta comunque di una "nuova" struttura di vendita rispetto a quella preesistente.

Quando il legislatore ha voluto dare rilevanza alla situazione preesistente lo ha detto espressamente, come nel caso dell'art. 37, comma 5, lett. a), che esclude l'applicazione della disciplina sulla concentrazione di medie strutture di vendita (art. 32) "alle domande di autorizzazione per l'apertura di medie strutture di vendita da attivare in

costruzioni già esistenti e a destinazione commerciale", alla data di entrata in vigore del regolamento.

Si ricordi peraltro che il nuovo regolamento, al fine di favorire l'apertura di medie strutture di vendita in zona "A", per quanto riguarda il rispetto del parametro di parcheggio, consente al Comune, "qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggio di pertinenza previste in contiguità con le nuove strutture", di deliberare in deroga al parametro suddetto, alternativamente: "a) la riduzione dei parametri di superficie di parcheggio fino ad un massimo del 50 per cento, previa monetizzazione della parte di parcheggio non realizzato; b) l'utilizzo, a titolo gratuito od oneroso, di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio commerciale ovvero convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'utilizzo dei relativi parcheggi, fermo restando il limite di superficie di parcheggio previsto dal presente regolamento; c) la realizzazione di parcheggi anche non contigui o vicini all'esercizio, a condizione che siano collegati con mezzi pubblici adeguati e prevedendo anche la possibilità di attivazione di bus navetta al cui costo partecipa l'impresa che gestisce la struttura interessata" (art. 22, comma 3).

Il regolamento consente al Comune di decidere in deroga, previa valutazione dell'impatto delle nuove strutture "nell'ambito della zona in relazione alla riqualificazione commerciale, all'impatto sulla viabilità esistente e al traffico, alla situazione dei parcheggi pubblici presenti e alla loro interrelazione con la struttura di vendita, nonché alla possibilità di forme convenzionate per la gratuità dei mezzi di trasporto".

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
F.to (Paolo LONDRILLO)

PER IL COMITATO TECNICO
F.to (Avv. Galileo Omero MANZI)

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
CONSULENZA E BUR
F.to (Antonella NOBILI)

F.to (Prof. Giorgio PASTORI)

F.to (Prof. Barbara RANDAZZO)

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

La presente copia, composta di n. ...2..... fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Ancona, li 15.06.2015

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Paolo LONDRILLO)

CT